

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2001/C 113/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2001/C 113/02	Tassi di cambio dell'euro	2
2001/C 113/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2434 — Grupo Villar Mir/EnBW/Hidroeléctrica del Cantábrico) ⁽¹⁾	3
2001/C 113/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2315 — The Airline Group/NATS) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	4
2001/C 113/05	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari	5
2001/C 113/06	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari	7
2001/C 113/07	Imposizione di oneri di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Proroga e nuova modifica degli oneri di servizio pubblico imposti sulla rotta Hof-Bayreuth-Francoforte sul Meno	10

II Atti preparatori

.....

Numero d'informazione

Sommario (segue)

Pagina

III *Informazioni*

Parlamento europeo

2001/C 113/08	Avviso di organizzazione di un concorso generale	12
2001/C 113/09	Interrogazioni scritte con risposta pubblicate nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> C 113 E	12

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**17 aprile 2001**

(2001/C 113/01)

1 euro	=	7,4624	corone danesi
	=	9,055	corone svedesi
	=	0,6131	sterline inglesi
	=	0,8791	dollari USA
	=	1,3727	dollari canadesi
	=	108,75	yen giapponesi
	=	1,5225	franchi svizzeri
	=	8,048	corone norvegesi
	=	82,39	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,7404	dollari australiani
	=	2,1725	dollari neozelandesi
	=	7,135	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**12 aprile 2001**

(2001/C 113/02)

1 euro	=	7,4625	corone danesi
	=	9,001	corone svedesi
	=	0,6173	sterline inglesi
	=	0,8849	dollari USA
	=	1,379	dollari canadesi
	=	109	yen giapponesi
	=	1,5184	franchi svizzeri
	=	8,0725	corone norvegesi
	=	82,36	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,7425	dollari australiani
	=	2,1785	dollari neozelandesi
	=	7,1045	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2434 — Grupo Villar Mir/EnBW/Hidroeléctrica del Cantábrico)**

(2001/C 113/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 4 aprile 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa spagnola Ferroatlántica SL (Ferroatlántica) appartenente al gruppo spagnolo Villar Mir e l'impresa tedesca Energie Baden-Württemberg (EnBW) controllata dall'impresa francese Electricité de France e dall'impresa tedesca Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune dell'impresa spagnola Hidroeléctrica del Cantábrico SA (Hidrocantábrico) mediante offerta pubblica.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Ferroatlántica: produzione e distribuzione di metalli e prodotti di ferro e lega e generazione di elettricità,
- EnBW: generazione, trasmissione, distribuzione, commercio e fornitura di energia,
- Hidrocantábrico: generazione, distribuzione e fornitura di elettricità in Spagna. Distribuzione e fornitura di gas e telecomunicazioni in Asturia (Spagna).

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2434 — Grupo Villar Mir/EnBW/Hidroeléctrica del Cantábrico, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.2315 — The Airline Group/NATS)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2001/C 113/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 5 aprile 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa The Airline Group, controllata da Airtours International Airways Limited, Britannia Airways Limited, British Airways plc, British Midland Airways Limited, easyjet Airline Company Limited, Monarch Airlines Limited e Virgin Atlantic Airways Limited, e il Segretario di Stato Britannico per l'ambiente, i trasporti e le regioni («l'azionista della Corona») acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune di National Air Traffic Services Limited («NATS») mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- The Airline Group: una società costituita per acquisire NATS;
- Airtours International Airways Limited: gestione di voli charter;
- Britannia Airways Limited: gestione di voli charter;
- British Airways plc: trasporto aereo di passeggeri e merci;
- British Midland Airways Limited: trasporto aereo di passeggeri e merci;
- easyjet Airline Company Limited: servizi aerei di linea;
- Monarch Airlines Limited: trasporto aereo di passeggeri e merci;
- Virgin Atlantic Airways Limited: trasporto aereo di passeggeri e merci, e
- l'azionista della Corona: ministro del governo britannico responsabile della politica del governo per l'aviazione civile e la gestione del traffico aereo.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso COMP/M.2315 — The Airline Group/NATS, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2001/C 113/05)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, entro sei mesi a decorrere dalla presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5

DOP () IGP (x)

N. nazionale del fascicolo: 7/2000

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: Ministero delle Politiche agricole e forestali
Indirizzo: Via XX Settembre, 20, I-00187 Roma
Tel. (39) 06 481 99 68
Fax (39) 06 42 01 31 26
E-mail: qualità@politicheagricole.it

2. Associazione richiedente

2.1. Nome: Consorzio Cooperativo Ortofrutticolo di Mason Vicentino Scarl
2.2. Indirizzo: Via Guglielmo Marconi, 63, I-36064 Mason Vicentino (VI)
2.3. Composizione: Produttori/trasformatori (x) altro ()

3. Tipo di prodotto: Ciliegia — Classe 1.6 — Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati.

4. Descrizione del disciplinare

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. **Nome:** «Ciliegia di Marostica»

4.2. **Descrizione:** Frutto ottenuto dalla coltivazione delle seguenti varietà di *Prunus avium* L.:

- a) precocissime «Sandra» e «Francese», quest'ultima ascrivibile alla varietà Bigareaux, Moreaux e Burlat;
- b) medio precoce: «Roana» e il durone precoce «Romana»;
- c) tardive duracine: «Milanese», «Durone Rosso» (Ferrovia Simile) e «Bella Italia»;
- d) «Sandra Tardiva»;

ed inoltre le varietà «Van», «Giorgia», «Ferrovia», «Durone Nero I», «Durone Nero II», «Mora di Cazzano», «Ulster».

4.3. **Zona geografica:** La zona di produzione della «Ciliegia di Marostica», comprende i territori di 9 comuni in provincia di Vicenza. L'area interessata copre una superficie agricola di circa 10 000 ha, dei quali circa 8 000 sono superfici agricole utilizzate. La parte nord del territorio si estende su un territorio collinare con altitudine sul mare compresa fra 1 100 e 1 400 metri circa.

La parte sud comprende terreni di alta pianura con altitudine prevalente compresa fra i 90 e 1 100 metri circa sul livello del mare.

- 4.4. **Prova dell'origine:** La coltivazione delle ciliegie di Marostica sembra avere origini molto antiche e legate alla vicenda storica della «partita a scacchi». Nell'anno 1454 Taddeo Parisio, castellano e governatore della «terra e castello nobile di Marostica», a seguito della richiesta in moglie di sua figlia da parte di due cavalieri, decise, per evitare duelli, di darla in sposa a chi dei due avesse battuto l'altro a una partita a scacchi vivente.

Così fu disputata la partita e il vincitore ebbe in sposa la figlia, il perdente la sorella del governatore. Il girono delle nozze di sua figlia e della sorella, Taddeo Parisio ordinò che si mettessero a dimora in tutto il territorio delle piante di ciliegie a ricordo del fausto evento.

Nel corso della «Mostra regionale delle ciliegie», che si tiene annualmente nella zona di produzione verso la fine di maggio, si ricorda questo evento con l'elezione delle giovani che vestiranno i panni delle due promesse spose durante la rappresentazione della vicenda storica. La rintracciabilità del prodotto è garantito dal fatto che i produttori delle «Ciliegie di Marostica», che intendono porre in commercio le ciliegie con l'Indicazione Geografica Protetta, devono iscrivere gli impianti in un apposito elenco e sono tenuti a comunicare annualmente all'organismo di controllo sia la data indicativa d'inizio raccolta che la denuncia finale di produzione. Anche i confezionatori sono tenuti alla presentazione di analoga denuncia.

- 4.5. **Metodo di ottenimento:** Per produrre le «Ciliegie di Marostica», al momento dell'impianto, deve essere effettuata almeno la lavorazione localizzata «a buche», con dimensioni minime di metri $1,0 \times 1,0 \times 1,0$ e le analisi chimico-fisiche del terreno allo scopo di predeterminare la necessità e le quantità di eventuali concimazioni di fondo. Sono ammessi sia l'impiego di astoni innestati su *Prunus Avium* che l'innesto a dimora del selvatico.

I sestri d'impianto non dovranno essere inferiori a metri 4×4 . La difesa fitosanitaria deve essere attuata secondo i criteri della difesa integrata. La raccolta delle ciliegie deve essere effettuata a mano, disponendo il prodotto in contenitori con pareti rigide.

- 4.6. **Legame:** La zona di produzione delle «Ciliegie di Marostica» è da diverso tempo indicata quale territorio vocato alla cerasicoltura e diversi autori nel tempo hanno sottolineato la qualità delle ciliegie raccolte nella zona di Marostica.

L'esistenza di un mercato delle ciliegie nella zona di Marostica, risalente fin dal 1882, conferma la tradizionale vocazionalità di tale territorio per la coltura del ciliegio.

Nella zona di Marostica esiste una «Strada delle ciliegie», che ha inizio fuori Bassano e per via piano inizialmente e poi per colli e vallette collega i paesi interessati dalla produzione delle ciliegie.

- 4.7. **Struttura di controllo**

Nome: CSQA

Indirizzo: Via San Gaetano, 74, I-Thiene (VI).

- 4.8. **Etichettatura:** Le «Ciliegie di Marostica» sono confezionate, per l'immissione al consumo, in appositi contenitori con una capacità della minima unità commerciabile pari al massimo di 10 kg di prodotto.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente ciliegie di uguale varietà e qualità.

All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte con indicazione diretta o con apposite etichette l'indicazione «Ciliegie di Marostica — IGP». Deve essere inserito, inoltre, il logo raffigurante una ciliegia sovrapposta ad una torre medioevale che rappresenta un pezzo della scacchiera della partita a scacchi. La descrizione ed il logo sono riportati nell'allegato.

- 4.9. **Condizioni nazionali:** —

N. CE: G/IT/00146/00.07.20.

Data di ricevimento del fascicolo integrale: 20 luglio 2000.

ALLEGATO

Il logo della «Ciliegia di Marostica» raffigura una ciliegia di colore rosso pantone 032 C con peduncolo, di colore verde pantone 361 C, con foglia di colore grigio pantone 404 C, sovrapposta ad una torre medioevale che rappresenta un pezzo della scacchiera della partita a scacchi, di colore grigio pantone 404 C, su sfondo bianco e con ai margini riportata la scritta «Ciliegie di Marostica — Ciliegie IGP», carattere serie elvetica, di colore rosso pantone 032 C; la dimensione dei disegni formato cm 9 × 7 e cm 3 × 4 del logo, la grandezza di caratteri per le etichette grandi 28/29 punti, per le etichette piccole 11/12 punti, per le dimensioni il logo apposto sulle confezioni dovrà rispettare il rapporto altezza/base pari a 1,2.

Publicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2001/C 113/06)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, entro sei mesi a decorrere dalla presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5

DOP (x) IGP ()

N. nazionale del fascicolo: 55

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: Subdirección General de Denominaciones de Calidad — Dirección General de Alimentación — Secretaría General de Agricultura y Alimentación — Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Indirizzo: Paseo Infanta Isabel, 1 — E-28071 Madrid

Tel. (34) 913 47 53 94

Fax (34) 913 47 54 10.

2. Associazione richiedente

2.1. Nome: Anecoop

2.2. Indirizzo: C/Monforte, 1, Entlo — E-46010 Valencia

2.3. Composizione: produttore/trasformatore (x) altro ().

3. Tipo di prodotto: Cachi — Classe 1.6. Frutta.

4. Descrizione del disciplinare

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. **Nome:** «Kaki Ribera del Xuquer».

4.2. **Descrizione:** Cachi (*Diospyros kaki*) della varietà «Rojo Brillante», destinato al consumo fresco. Si tratta di una bacca formata di norma per via partenocarpica; pertanto, in assenza di impollinazione, i frutti sono senza semi.

Caratteristiche dei frutti: color giallo aranciato alla raccolta e rosso intenso alla maturazione. Buccia semiaderente di spessore medio. Polpa consistente al tatto, di color arancione rossiccio alla raccolta e rosso intenso alla maturazione. Sapore dolce alla maturazione e astringente in precedenza. Forma arrotondata alla sezione trasversale e lievemente allungata alla sezione longitudinale.

I frutti protetti dalla denominazione d'origine avranno un calibro massimo di 61 mm di diametro.

- 4.3. **Zona geografica:** La zona di produzione è costituita dai terreni adatti a questa coltivazione ubicati nei comuni di: Albalat de la Ribera, Alberic, Alcántera de Xúquer, L'Alcúdia, Alfarp, Algemesí, Alginet, Almussafes, Alzira, Antella, Beneixida, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Càrcer, Carlet, Catadau, Corbera, Cullera, L'Énova, Favara, Fortaleny, Gavarda, Guadassuar, Llaurí, Llombai, Manuel, Masalavés, Monserrat, Montroy, La Pobla Llarga, Polinyá de Xúquer, Rafelguaraf, Real de Montroi, Riola, San Juna de Énova, Sellent, Senyera, Sollana, Sueca, Sumacàrcer, Tous, Turís, Villanueva de Castellón, tutti appartenenti alla provincia di Valencia nella Comunidad Valenciana.

La coltivazione di cachi nella zona è pari a circa 350 ettari.

- 4.4. **Prova dell'origine:** La varietà di cachi «Rojo Brillante» è sorta spontaneamente in conseguenza della semina al margine di una parcella nel comune di Calet. Successivamente, intorno al 1960, è stata innestata la prima piantagione omogenea nel comune di L'Alcúdia, che ha rappresentato il preludio al rapido sviluppo della varietà.

I cachi protetti dalla denominazione d'origine saranno originari esclusivamente di parcelle iscritte negli albi del Consejo Regulador, condizionati e confezionati in impianti stabiliti nella regione delimitata e iscritti negli albi dello stesso Consejo.

La struttura di controllo realizzerà gli opportuni accertamenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare. I frutti che supereranno i controlli saranno certificati e accompagnati da una controetichetta numerata atta a identificare la denominazione d'origine.

4.5. **Metodo di ottenimento**

Le condizioni di coltivazione sono le seguenti:

Varietà e portinnesti: la varietà «Rojo Brillante» appartiene alla specie *Diospyros kaki*; viene utilizzato come portinnesti il *Diospyros loto*.

Piantagione: le parcelle adibite alla piantagione hanno dimensioni situate tra 5 × 5 e 5 × 4 metri. Di norma l'impianto nel terreno definitivo viene effettuato con piantine innestate.

Sistemi di coltivazione e potatura: la potatura viene realizzata a vaso 3-4 braccia. Sono imprescindibili il rinnovo e il diradamento delle formazioni fruttifere. Si devono eliminare i parassiti e i rami inutili.

Pratiche colturali: i lavori si limitano di regola al controllo della vegetazione avventizia, sebbene in alcuni casi possa essere consigliabile il mantenimento di una copertura vegetale. Per assicurare una buona produzione è opportuna un'irrigazione frequente: il metodo più comune utilizzato nella zona è rappresentato dall'irrigazione a tappeto.

Raccolta e trasporto: la raccolta avviene tra la fine di settembre e i primi di novembre, quando la frutta raggiunge il giusto grado di maturità, valutato essenzialmente in base alla colorazione. Per la raccolta si taglia il peduncolo in modo che il calice resti aderente al frutto. È necessaria una certa attenzione nella manipolazione dopo il taglio e nel trasporto alla fabbrica.

I procedimenti e trattamenti successivi alla raccolta sono i seguenti:

Entrata in fabbrica e premagazzinaggio: al fine di migliorare il colore dei frutti, si possono immagazzinare questi ultimi in locale ad aria condizionata o in luogo coperto e ben aerato durante il periodo di tempo necessario.

Preselezione: si eliminano i frutti che presentano difetti di forma o colore o ammaccature o lesioni dell'epidermide, ecc.

Classificazione: i cachi sono classificati a seconda delle dimensioni; vengono eliminati i calibri anomali.

Confezionamento: sistemazione dei frutti nei recipienti ad uso commerciale richiesti dal mercato. La parte visibile del contenuto sarà rappresentativa dell'insieme, che dovrà corrispondere ad una stessa qualità e presentare calibri sensibilmente simili.

4.6. **Legame**

Naturale

Suolo: gran parte dei terreni di coltivazione sono ubicati nel bassopiano che si trova sulle rive dei fiumi Júcar (Xúquer in valenciano) e Magro, con suoli molto compatti e ricchi, costituiti da terreni alluvionali per accumulazione degli apporti del fiume Júcar e dei suoi affluenti che scendono dai massicci montagnosi. D'altra parte, nelle zone basse ai lati della valle, con pendenze poco inclinate, appaiono suoli colluviali di terra rossa, soffici e con grande capacità di sostentamento di una coltivazione intensiva.

Clima: questa «comarca» beneficia di un clima mite e favorevole alla coltivazione dei cachi. La temperatura media annua è pari a 17 °C, con medie di 9-10 °C a gennaio e 24-25 °C nel mese di agosto. La nuvolosità è scarsa, con piogge tra 400 e 500 mm in media annua. Inoltre, grazie alla protezione offerta dai monti circostanti, le coltivazioni risultano difese dalle gelate, specialmente nelle valli affluenti.

Queste caratteristiche edafo-climatiche della regione delimitata risultano decisive ai fini della qualità e delle caratteristiche della varietà di cachi protetta dalla denominazione. Ad esempio la forma del frutto, oltre a dipendere dalla varietà, è influenzata dalle condizioni climatiche. L'indice altezza/diametro è maggiore e più appuntito nei climi caldo-seccchi, permettendo di aggiungere un punto di differenziazione.

4.7. **Struttura di controllo**

Nome: Instituto de Calidad Alimentaria de la Comunidad Valenciana

Indirizzo: Plaza Polo de Bernabé, 8-Bajo — E-46020 Valencia

Tel. (34) 963 84 124

Fax (34) 963 84 179

Email: instituto.calidad@agricultura.m400.gva.es

L'«Instituto de Calidad Agroalimentaria», in quanto organo competente in materia di denominazioni di qualità della Comunidad Valenciana, assume provvisoriamente i compiti di controllo della produzione fino a quando il Consejo Regulador de la DOP «Kaki de la Ribera del Xúquer» abbia soddisfatto i criteri stabiliti nella norma EN-45011.

4.8. **Etichettatura** Le etichette commerciali proprie delle singole aziende iscritte devono essere approvate dal Consejo Regulador. In esse figurerà obbligatoriamente la dicitura «denominación de origen "Kaki Ribera del Xúquer"».

4.9. **Condizioni nazionali**

Ley 25/1970, de 2 de diciembre. Estatuto de la Viña del Vino y los Alcoholes.

Real Decreto 1643/1999, de 22 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción en el Registro Comunitario de las Denominaciones de origen protegidas y las Indicaciones geográficas protegidas.

N. CE: G/E/00114/1999.12.15

Data di ricevimento del fascicolo integrale: 22 marzo 2000.

Imposizione di oneri di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

Proroga e nuova modifica degli oneri di servizio pubblico imposti sulla rotta Hof-Bayreuth-Francoforte sul Meno

(2001/C 113/07)

1. Il governo della Repubblica federale di Germania ha deciso di riformulare come indicato di seguito gli oneri di servizio pubblico imposti sulla rotta Hof-Bayreuth-Francoforte sul Meno ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 199 del 25 giugno 1998, pag. 10 e modificati con comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 348 del 5 dicembre 2000, pag. 6.

2. I nuovi oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

2.1. *Relativamente alle rotte*

Servizi aerei di linea sulla rotta Hof-Bayreuth-Francoforte sul Meno, in alternativa:

servizi aerei di linea sulla rotta Hof-Francoforte sul Meno.

2.2. *Relativamente alle frequenze minime*

Almeno tre voli di A/R giornalieri, da lunedì a venerdì, con possibilità di utilizzare le coincidenze in partenza da Francoforte sul Meno. Questa prescrizione è valida per tutto l'anno: solo tra Natale e Capodanno sono ammessi collegamenti ridotti.

2.3. *Relativamente alla capacità minima*

Quantomeno 540 posti alla settimana (36 posti × volo × 3 voli al giorno × 5 giorni alla settimana) sulla rotta Hof-Bayreuth-Francoforte sul Meno o, in alternativa, Hof-Francoforte sul Meno.

Questa capacità minima deve essere garantita per tutto l'arco dell'anno.

2.4. *Relativamente agli orari*

I voli devono essere compresi tra le ore 6.00 (in partenza da Hof) e le 22.30 (in arrivo a Hof). In caso di inclusione dell'aeroporto di Bayreuth, fatta eccezione per l'ultimo volo in partenza da Hof (arrivo a Francoforte sul Meno alle ore 20.10), tutti i voli devono prevedere uno scalo a Bayreuth.

In alternativa possono essere effettuati voli sulla rotta Hof-Francoforte sul Meno senza scali a Bayreuth.

All'aeroporto di Francoforte sul Meno sono disponibili i seguenti «slot»:

in arrivo a Francoforte:

ore 7.30

ore 11.40

ore 20.10

in partenza da Francoforte:

ore 8.30

ore 17.30

ore 20.45.

2.5. *Relativamente agli aeromobili utilizzati*

Per i voli obbligatori devono essere utilizzati aeromobili con cabina pressurizzata con una capacità di almeno 36 posti passeggeri.

I vettori sono tenuti a conformarsi alle condizioni tecniche e operative applicabili negli aeroporti di Hof e Bayreuth (cfr. il «Luftfahrthandbuch» per la Repubblica federale di Germania). Informazioni su ulteriori disposizioni speciali per l'utilizzo dell'aeroporto di Bayreuth sono disponibili presso il Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie [Tel. (089) 21 62-27 08, fax (089) 21 62-25 88].

2.6. *Relativamente alle tariffe*

La tariffa di base massima per un volo di sola andata tra Hof o Bayreuth e Francoforte sul Meno non può essere superiore di più del 5 % rispetto alla tariffa di base massima per un volo di sola andata tra Norimberga e Francoforte sul Meno. La tariffa di base massima per un volo di sola andata tra Norimberga e Francoforte sul Meno ammontava nel febbraio 2001 a 347 DEM.

Devono essere garantiti accordi di vendita tra aerolinee secondo le norme IATA che prevedano tariffe di transito.

2.7. *Relativamente alla commercializzazione dei voli*

I voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazioni.

2.8. *Relativamente alla continuità del servizio*

Il numero dei voli soppressi per motivi direttamente imputabili al vettore non può superare il 2 % dei voli programmati annualmente.

3. Gara

Ai vettori aerei della Comunità si fa presente quanto segue:

Se entro il 1° ottobre 2001 nessun vettore aereo avrà comunicato per iscritto al ministero bavarese dell'economia dei trasporti e della tecnologia la propria intenzione di istituire i servizi aerei di linea di cui sopra a decorrere dal 1° novembre 2001, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tale rotta e senza corrispettivo finanziario, la Germania conformemente alla procedura ex articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, limiterà da tale data l'accesso alla rotta in questione a un unico vettore e indirà una gara per assegnare il diritto di prestare questi servizi a decorrere dal 1° novembre 2001.

Il relativo bando di gara per la presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento

citato verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per ulteriori informazioni si invita a contattare il:

Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie
D-80525 München
Tel. (089) 21 62-23 92 o 21 62-23 50
Fax (089) 21 62-25 88

4. I presenti oneri di servizio pubblico sostituiscono quelli riportati nella comunicazione della Commissione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 199 del 25 giugno 1998, pag. 10, modificati con comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 348 del 5 dicembre 2000, pag. 6.
-

III

(Informazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

AVVISO DI ORGANIZZAZIONE DI UN CONCORSO GENERALE

(2001/C 113/08)

Il Segretariato generale del Parlamento europeo organizza il seguente concorso generale ⁽¹⁾:

PE/92/A — CAPODIVISIONE
di lingua olandese (A 3)
Ufficio d'informazione del Parlamento europeo — L'Aia.

⁽¹⁾ GU C 113 A del 18.4.2001 (edizione in lingua olandese).

**Interrogazioni scritte con risposta pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*
C 113 E**

(2001/C 113/09)

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>

EUDOR: <http://eudor.eur-op.eu.int>

CELEX: <http://europa.eu.int/celex>
